

TITOLO VI – SANZIONI

NUOVO ARTICOLO

ARTICOLO 38-bis

DISCIPLINA DEL DASPO URBANO

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017 ed integrato dal D.L. 113/2018 convertito con la L. n. 132/2018), nel testo di tempo in tempo vigente, entro 60 giorni dall'approvazione del presente articolo, le Giunte dei comuni individuano – anche successivamente, in caso di aggiornamento dell'elenco – le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9. All'interno di tali aree vengono sanzionate tutte quelle condotte che materialmente rendono difficoltoso l'accesso o costituiscono intralcio nei luoghi di transito ed i comportamenti idonei a limitare la fruizione degli spazi pubblici (ad esempio bivacco, occupazione ingiustificata di sale di attesa, lunghe soste negli spazi interni per soggiornarci o per intercettare i passanti per questue o altro, forme di accattonaggio molesto anche con l'ostentazione delle deformità o con modalità vessatorie, commercio ambulante non autorizzato, prostituzione anche con l'esibizione di parti anatomiche, stazionamento prolungato in assenza di autorizzazione), e più in generale tutti quei comportamenti, che pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità e l'accessibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo, con profili di rischio, anche per la sicurezza, relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa richiamata al comma precedente (articolo 9 comma 1 – da € 100 a € 300) e delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano la contestazione al trasgressore, per iscritto, da parte dell'organo accertatore individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1 del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine.

3. In caso di mancato rispetto dell'ordine di cui al comma precedente, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017, aumentata del doppio (da € 200,00 ad € 600,00), il personale che ha accertato la violazione scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.

4. Per la medesima procedura si fa interamente richiamo ai casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017.

MODIFICA ARTICOLO

ARTICOLO 39

SANZIONI

L'art. 39 è modificato mediante inserimento, al comma 1° tra le parole "... della Regione Emilia Romagna" e "e da altri Regolamenti" del testo ", dell'articolo precedente". Il comma 1 dell'articolo 39 viene pertanto riformulato nel seguente modo:

"ART. 39 - SANZIONI – Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna, dall'articolo precedente e da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, salvo quanto appresso specificato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00."